

All'impresa
CHIAPPONI s.n.c. di Chiapponi Ivano
Via Togliatti n. 1
San Polo d'Enza (RE)
ivano.chiapponi@cia.legalmail.it

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA MORTA FINO AL 31/12/2018 - CIG ZC92292F3C

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____, è stato affidato all'impresa Chiapponi s.n.c di Chiapponi Ivano e C., con sede in Via Togliatti n. 1 a San Polo d'Enza (RE) - P.IVA 02752020350, il servizio di trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo dalla data di approvazione del medesimo atto e fino al 31/12/2018, per l'importo massimo netto di € 500,00, corrispondenti a lordi € 610,00;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e il Sig. Ivano Chiapponi, legale rappresentante dell'impresa Chiapponi s.n.c., si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 _ OGGETTO

Il presente documento ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta che si trova nella disponibilità della Provincia di Reggio Emilia e non può essere ceduta per finalità alimentari.

ART. 2 _ NORME REGOLATRICI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere erogato in conformità alle disposizioni del presente atto, alle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 3, al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle normative vigenti, anche se non espressamente richiamate.

ART. 3 _ SERVIZI, IMPEGNI E REQUISITI RICHIESTI

- 1) L'affidatario deve garantire, con copertura delle ore diurne, per tutti i giorni dell'anno, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta quando richiesto dalla Provincia di Reggio Emilia.
- 2) Il personale che opera per conto dell'affidatario, sia esso dipendente o volontario, deve possedere adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.
- 3) L'affidatario deve essere dotato di strumentazione adeguata e di mezzi e strutture idonei al trasporto di fauna selvatica morta, trasporto che deve comunque essere effettuato nel rispetto

di quanto stabilito dal Reg.to CE N.1/2005. Deve, altresì, essere dotato di strutture per lo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali morti nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

- 4) Lo smaltimento delle carcasse, comprendente l'ispezione sanitaria, il trasporto e la distruzione delle stesse, è a cura e spese dell'affidatario.

ART. 4 _ DURATA DELL'APPALTO

L'appalto, fatto salvo quanto precisato al paragrafo successivo, avrà durata dalla data di affidamento del servizio, citato in premessa, fino al 31/12/2018 e si intenderà concluso all'avvenuta erogazione dei servizi complessivamente richiesti al precedente art.3, così come certificato da una relazione firmata da entrambe le parti contraenti.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante, fatto salvo il riconoscimento delle competenze maturate fino al momento del verificarsi della predetta condizione.

ART. 5 _ MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il corrispettivo per il servizio è così determinato:

- a) ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di animali per un totale di massimo 10 Kg a intervento: 50,00 euro (+ IVA di legge);
- b) ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di animali per un totale di massimo 100 Kg a intervento: 100,00 euro (+ IVA di legge);
- c) ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di animali per un totale di massimo 300 kg a intervento: 200,00 euro (+ IVA di legge);
- d) ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di animali per un totale di oltre 300 kg a intervento: 300,00 euro (+ IVA di legge).

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, a conclusione del periodo contrattuale (31.12.2018)

Termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura.

Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini decorreranno dal ricevimento della relativa nota d'accredito o di addebito.

Obblighi di tracciabilità:

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato all'impresa stessa: Banca Credito Emiliano - Agenzia di San Polo d'Enza (RE) – Codice IBAN: IT35F0303266490010000007287.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG ZC92292F3C), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 6 _ PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute alle quali il committente potrà andare incontro per la differenza di prezzo che dovrà pagare per il rimanente periodo contrattuale.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., il venire a mancare dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la struttura di cui all'art.3, comma 7.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n.23 dell'11/02/2014.

A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 _ OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data dell'offerta, per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. L'Appaltatore si impegna, altresì a dimostrare a qualsiasi richiesta dell'Ente che trovano applicazione le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose dell'Amministrazione o di terzi, come conseguenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle attività previste.

ART. 8 _ STIPULA - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale, con oneri a carico dell'impresa affidataria. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, se non previo consenso scritto della Provincia.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'appalto del servizio è affidato all'impresa aggiudicataria, che vi provvederà a propria cura e spese. E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione in misura superiore al 30%, del servizio contemplato in questo contratto.

Non rientrano in tale percentuale i servizi che per disposizione di legge possono essere effettuati solo da soggetti dotati di particolari abilitazioni (ad es. il trattamento delle carcasse, l'ispezione sanitaria delle stesse, etc.).

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'aggiudicatario sarà obbligato a trasmettere, entro 30 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia di Reggio Emilia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

La cessione in subappalto d'attività dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia. Qualora l'aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia di Reggio Emilia, risolvere il contratto.

ART. 11 _ CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nell'ipotesi d'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore non direttamente imputabile all'appaltatore, l'Ente si riserva il diritto di ricorrere per emergenza ad altra ditta addebitando gli eventuali e conseguenti maggiori oneri e relative spese alla ditta appaltatrice, che non potrà sollevare alcuna eccezione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Reggio Emilia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, con esclusione del ricorso a qualunque forma di arbitrato.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

L'IMPRESA:

CHIAPPONI s.n.c. di Chiapponi Ivano e C.
f.to Ivano Chiapponi

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

"(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma"